



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 14.52.1

*Allegati:* 5

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9366]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 9366]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9366] PORTO TORRES (SS) – Porto Civico: Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres – Progetto Definitivo – Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali. PROROGA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA di cui al DM n. 35 del 06/02/2018.  
Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo)  
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo  
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Pisa e Livorno  
(sabap-pi@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

**CONSIDERATO** che il vigente comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, al secondo e terzo periodo, stabilisce che "... Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

A MA

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con nota prot. n. 1436 del 19/01/2023 (quindi perfezionata con nota prot. n. 4325 del 21/02/2023), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, ed alla Direzione generale ABAP istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA di competenza statale di cui al DM-VIA n. 35 del 06/02/2018.

**VISTO** il provvedimento di VIA di competenza statale di cui al DM-VIA n. 35 del 06/02/2018, con il quale è stata dichiarata la compatibilità ambientale, con condizioni ambientali, del progetto di cui trattasi e che il suo termine di efficacia è stabilito al 28/04/2023, a seguito della pubblicazione del relativo estratto in G.U.R.I., Parte Seconda, n. 50 del 28/04/2018.

**CONSIDERATO** che nell'ambito dell'originario procedimento di VIA, la Direzione generale ABAP ha espresso parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, con la nota prot. n. 30473 del 31/10/2017.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna** con il documento denominato *Relazione del Responsabile Unico del Procedimento – Stato attuale del progetto*, allegato all'istanza di proroga del provvedimento di VIA prot. n. 1436 del 19/01/2023, ha dichiarato le motivazioni per le quali il progetto di cui trattasi non si è potuto realizzare nei termini di efficacia originari di cui al DM-VIA n. 35 del 2018 (v. il paragrafo 4. *Motivazioni della richiesta di proroga*, pp. 16-20).

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto consiste nell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore Portuale del Porto civico di Porto Torres e si configura come prolungamento dell'antemurale di ponente e nella resecazione della banchina alti fondali, con la necessità di provvedere quindi allo spostamento del *"Fortino militare sul molo di levante"*, come autorizzato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 06/09/2017. Il progetto prevede, inoltre, il dragaggio dell'area avanti alla banchina alti fondale e del canale di accesso al porto. Il progetto prevede la prefabbricazione dei cassoni da utilizzarsi nelle nuove banchine del Porto Civico di Porto Torres presso lo stabilimento già esistente ed attivo della SALES S.p.A., ubicato nel Porto di Piombino (comune di Piombino - LI). Tale previsione progettuale è stata confermata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per le vie brevi il 28/02/2023, a seguito della richiesta formulata, in pari data e sempre per le vie brevi, dal Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.

**VISTO** il Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 98 del 07/09/2017 – consultabile sul sito del competente Segretariato Regionale del MiC nella sezione *"Beni dichiarati di interesse culturale"* -, con il quale l'immobile denominato *"Fortino militare sul molo di levante"*, sito nel comune di Porto Torres, è stato dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10, co. 1, e 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e, quindi, lo stesso bene immobile rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo alla Parte II.

**CONSIDERATO** che il Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna, con nota prot. n. 4159 del 07/09/2017, ha comunicato quanto segue alla Direzione generale ABAP:

*< Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nostra nota n. 3114 del 6 luglio 2017 si riportano di seguito le aggiornate valutazioni e determinazioni assunte dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 6 settembre 2017.*

*"Fortino militare sul molo di Levante" della II Guerra Mondiale*

- *Su definitiva proposta della Soprintendenza delle province di Sassari e Nuoro la Commissione ha dichiarato l'interesse culturale del bene che è stato decretato con D.C.R. n. [del] 98 del 07.09.2017 che si allega alla presente con la relativa relazione storico-artistica e planimetria.*
- *La Commissione inoltre, riprendendo quando già esaminato nella precedente seduta del 5 Luglio 2017, e visto il parere espresso dalla competente Soprintendenza ABAP prot. n. 10270 del 29.06.2017, autorizza lo spostamento dello stesso come già proposto dall'Autorità Portuale e con*

le modalità tecniche per il restauro e la ricollocazione che saranno oggetto di uno specifico progetto esecutivo da presentarsi alla competente Soprintendenza e da autorizzarsi a cura di quest'ultima ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004 raccomandando, ove tecnicamente non impossibile, la salvaguardia dell'integrità del manufatto nello spostamento.

Per quanto riguarda la "Madonnina" si riportano le valutazioni assunte dalla Commissione nella stessa seduta:

"Verifica interesse culturale (art. 39 comma 2, lett. a del D.P.R. 29 Agosto 2014 n. 171, art. 12 del D.Lgs 42/04) del seguente bene mobile sito in Porto Torres, e denominato "Madonnina" di proprietà dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, nell'ambito di una procedura di V.I.A riguardante l'adeguamento del porto e già esaminata da questa Commissione nella riunione del 5 Luglio 2017, acquisita e valutata l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza ABAP [per] le province di Sassari e Nuoro trasmessa con la nota n.12989 del 31 Agosto 2017 e viste le modifiche normative introdotte dalla Legge 124 del 4 Agosto 2017, art. 175 (entrata in vigore il 29/08/2017 e che ha elevato a 70 anni il requisito per la culturalità anche per i beni mobili) la Commissione all'unanimità prende atto e concorda con le valutazioni e le indicazioni esplicitate nella citata nota trasmessa dalla Soprintendenza, non rinvenendo più la fattispecie preordinata alla necessaria verifica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo riservato allo stesso Ufficio periferico ogni ulteriore valutazione in merito al proposto suo spostamento nell'ambito del progetto in valutazione presso la competente Direzione generale ABAP" >.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0014918 del 02/02/2023, ha comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna la necessità di provvedere ad aggiornare la Valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, in quanto ricompresa nel provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale n. 35 del 06/02/2018.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con nota prot. n. 4325 del 21/02/2023, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la Valutazione di incidenza ambientale aggiornata.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con nota prot. n. 4390 del 22/02/2023 ed in riferimento ai procedimenti ambientali identificati dal MASE-VA con gli ID\_VIP 3523 e 9366, ha trasmesso la documentazione ritenuta necessaria per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale della Sez. B – punto 3 del DM-VIA n. 35 del 2018, specificando, altresì, i termini previsti per l'avvio dei lavori.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7009 del 23/02/2023 ed in riferimento a quanto comunicato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con la nota prot. n. 4390 del 22/02/2023, ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, come di seguito riportato:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 4390 del 22/02/2023 ..., in ottemperanza a quanto indicato nella condizione ambientale n. B.3 del DM-VIA n. 35 del 06/02/2018, ha comunicato a questo Ministero della cultura, tra l'altro, il previsto avvio dei lavori nel prossimo mese di marzo 2023, allegando il relativo cronoprogramma ..., il quale prevede la loro prosecuzione fino al mese di febbraio 2025.

Nel merito, ricordando che il DM-VIA n. 35 del 06/02/2018 (v. art. 3, terzo capoverso) prevede che il termine dei lavori debba avvenire entro cinque anni dalla pubblicazione del suo estratto sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in G.U.R.I. n. 50 del 28/04/2018 ...) e facendo salva la precisazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per la quale l'inizio dei lavori non potrà comunque avvenire se non dopo aver ottenuto il rinnovo del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (v. il punto n. B.3.b della nota del 22/02/2023 ...), si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, se i lavori previsti possano essere condotti anche dopo il 28/04/2023 in pendenza dell'ottenimento della proroga di efficacia del provvedimento di VIA originario (v. il procedimento di VIA per questo attivato: ID\_VIP 9366) e, quindi, non solo dell'ottenuto rinnovo della VInCA >.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con nota prot. n. 4597 del 24/02/2023, a riscontro della nota della Direzione generale ABAP del 23/02/2023 sopra citata, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota Vs prot. 7009 del 23.02.2023 agli atti di questo Ente al prot. 4501 del 23.02.2023 si precisa che la consegna e il conseguente inizio dei lavori in oggetto potrà avvenire come da cronoprogramma nel mese di marzo p.v., ma solo se in tale data saranno state ultimate le operazioni di espianto della posidonia, e si sarà ottenuto il rinnovo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A tal proposito si precisa che il rinnovo del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è stato richiesto con prot. 1436 del 09.01.2023, mentre con nota prot. 4325 del 21.02.2023 è stato trasmesso

*l'aggiornamento della Valutazione di Incidenza Ambientale come richiesto con nota agli atti dell'Ente prot.2555 del 02.02.2023 >.*

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0027851 del 27/02/2023, a seguito del perfezionamento dell'istanza del Proponente di cui sopra avvenuta con nota del 21/02/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA sopra citato, chiedendo al Ministero della cultura di esprimere il proprio nulla osta tecnico ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, coerentemente con quanto stabilito all'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA di competenza statale a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 7690 del 01/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, tenendo informata la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, come anche i contributi istruttori al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e al Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, evidenziando, tra l'altro, "*... alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno che il progetto di cui trattasi prevede la prefabbricazione dei cassoni da utilizzarsi nelle nuove banchine del Porto Civico di Porto Torres presso lo stabilimento già esistente ed attivo della SALES S.p.A., ubicato nel Porto di Piombino (comune di Piombino - LI). Tale previsione progettuale è stata confermata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per le vie brevi il 28/02/2023, a seguito della richiesta formulata, in pari data e sempre per le vie brevi, dal Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP ...*", ancora le previsioni contenute al secondo e terzo periodo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, in ultimo, che la "*... Soprintendenza ABAP di Sassari avrà cura di allegare al proprio parere endoprocedimentale tutti i pareri resi per il progetto di cui trattasi nell'ambito delle verifiche di ottemperanza fin qui svolte dal Proponente alla luce delle condizioni ambientali della sezione B (dal n. 1 al n. 8, con particolare riguardo alle condizioni ambientali nn. 1.a e 1.b) del DM-VIA n. 35 del 2018, consultabile al seguente indirizzo del portale delle Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (insieme al parere tecnico istruttorio reso da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 30473 del 31/10/2017) ... In particolare, per quanto attiene alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. B.3.d (recante la disposizione di "presentare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio i titoli professionali di abilitazione previsti dalla legge per il personale specializzato in archeologia incaricato della sorveglianza di cui alla lettera d) della prescrizione n. B.1") del DM-VIA n. 35 del 2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 4390 del 22/02/2023 (inoltrata direttamente anche a codesto Ufficio periferico del MiC ...), ha trasmesso i curricula vitae dei professionisti archeologici incaricati della sorveglianza in corso d'opera. Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che con il predetto parere endoprocedimentale siano espresse anche eventuali osservazioni in merito a quanto in merito inoltrato dal Proponente ...";*
- b) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0031286 del 03/03/2023, con la quale è stato comunicato quanto segue al Proponente: "*... Si fa riferimento al progetto in oggetto, ed alla nota n. 4390 del 22/02/2023, assunta al prot. n. 25891/MITE del 22/02/2023, con cui codesta Autorità di Sistema Portuale, in ottemperanza alla condizione ambientale lett. B) n. 3 del D.M. 35/2018, ha comunicato che "L'inizio dei lavori avverrà, come da CRONOPROGRAMMA allegato alla presente comunicazione nel mese di MARZO 2023. Si precisa che comunque i lavori non potranno essere consegnati prima di aver ultimato le operazioni di espianto della posidonia, e comunque non prima d'aver ottenuto il rinnovo del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, già richiesto nel mese di gennaio 2023". Si segnala che le attività previste dal progetto in argomento potranno avere inizio soltanto al completamento delle verifiche di ottemperanza a quelle condizioni ambientali del citato D.M. 35/2018 la cui attuazione è prevista dal D.M. stesso nella fase "ante operam", in quanto "qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui*

all'articolo 28" si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006. Si chiede pertanto di fornire un quadro sullo stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza citate, in quanto ad oggi non risultano ancora concluse";

- c) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nota prot. n. 6460 del 16/03/2023, con la quale si fornisce all'autorità competente il quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali del DM-VIA n. 35 del 2018;
- d) Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno nota prot. n. 4598 del 22/03/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il relativo parere endoprocedimentale favorevole alla proroga di efficacia del provvedimento di VIA n. 35 del 2018;
- e) Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 5160 del 03/04/2023 (trasmesso, per conoscenza, alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo - Allegato n. 2), con allegata la nota prot. n. 14227 del 26/10/2022 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo parere endoprocedimentale favorevole alla proroga di efficacia del provvedimento di VIA n. 35 del 2018, fornendo il quadro aggiornato di riferimento sullo stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla Sez. B del DM-VIA n. 35 del 2018, anche con riguardo alla condizione ambientale n. B.3.d di cui ai nominativi degli archeologici incaricati dal Proponente e al possesso dei relativi titoli professionali;
- f) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 13002 del 07/04/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato trasmesso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- g) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, nota prot. interno n. 13054 del 07/04/2023 (Allegato n. 5), con la quale è stato trasmesso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, considerato che le condizioni ambientali afferenti al patrimonio architettonico risultano ottemperate, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

**CONSIDERATO** che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati del 22/03/2023 e 03/04/2023, allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** che, con i predetti pareri endoprocedimentali, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti non hanno evidenziato mutamenti del contesto ambientale di riferimento del progetto di cui trattasi, intervenuti dopo la pubblicazione del DM-VIA n. 35 del 2018.

**RITENUTO** di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali del 22/03/2023 e 03/04/2023 espressi dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II e dal Servizio III della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la proroga di efficacia del provvedimento di VIA del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento di VIA di competenza statale e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6/2023, depositata il 26/01/2023, dichiara, tra l'altro, "... 4) ... l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994", confermando la vigenza della tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004 negli ambiti portuali (v. punto n. 11.1), come anche la conferma della prevalenza della pianificazione paesaggistica alla pianificazione portuale (v. punto n. 11.2), visto che la norma impugnata non ha prodotto deroghe al principio sancito dall'art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso in merito alla valutazione della documentazione prodotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in considerazione del fatto che il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, per la qual cosa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna deve provvedere, prima del riavvio dei lavori, alla verifica presso l'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico gravante nelle aree d'intervento della eventuale necessità di doverla riacquisire al fine di eseguire i lavori previsti.

**CONSIDERATO** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**, con la nota prot. n. 1436 del 19/01/2023, ha chiesto la proroga di efficacia del provvedimento di VIA di cui al DM-VIA n. 35 del 2018 per ulteriori 5 (cinque) anni, con scadenza al 06/02/2028 (tuttavia, da leggersi come 28/04/2028, stante la data di pubblicazione del relativo avviso per estratto sulla G.U.R.I., Parte Seconda, n. 50 del 28/04/2018).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 03/04/2023, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con il parere endoprocedimentale del 22/03/2023, allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parti integranti; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 07/04/2023, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 07/04/2023, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla proroga, per un termine di cinque anni (a decorrere dal termine determinato dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'avviso per estratto del DM-VIA n. 35 del 2018), dell'efficacia del provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 35 del 06/02/2018, per l'intervento relativo al **Porto Civico - Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres – Progetto Definitivo – Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali**, localizzato nel comune di Porto Torres (SS), nel rispetto delle condizioni ambientali di cui al medesimo provvedimento di VIA, con la seguente precisazione:

- a) condizioni ambientali nn. B.2.b e B.4 del DM-VIA n. 35 del 2018: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna deve verificare, prima dell'avvio dei lavori, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che le somme previste nel *Quadro Economico (1° e 2° Stralcio) - Quadro B* (documento n. R12 - Rev. n. 02 del "Giugno 2022"), alle voci "Spese per attività archeologica omnicomprensiva" e "Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura dei materiali archeologici", risultino effettivamente adeguate all'aggiornato costo economico delle attività previste, la cui esecuzione è stata nel tempo posticipata rispetto alla valutazione compiuta in sede di dichiarazione di compatibilità ambientale espressa con il DM-VIA n. 35 del 2018.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO III

*Al* Servizio V  
N.D.G.

*Oggetto:* [ID VIP: 9366] PORTO TORRES (SS), Porto Civico: Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale - Progetto Definitivo - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali.  
Proroga efficacia del provvedimento di VIA di cui al DM. n. 35 del 06/02/2018  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006  
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 7690 del 01/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con note prot. n. 14227 del 26.10.2022 e prot. n. 5160 del 03/04/2023, vista anche la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 4598 del 22/03/2023, e a seguito di disamina del progetto, per quanto di competenza si concorda con il parere favorevole alla proroga espresso dalla Soprintendenza, in quanto le prescrizioni afferenti al patrimonio architettonico risultano ottemperate.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone *fy*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente

*Esmeralda Valente*





## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Alla Direzione Generale ABAP Servizio V  
Alla Direzione Generale ABAP Servizio II  
Alla Direzione Generale ABAP Servizio III  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

Class. 34.28.10

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9366] PORTO TORRES (SS) - Porto Civico: Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Progetto Definitivo - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali - Proroga efficacia del provvedimento di VIA di cui al DM. n. 35 del 06/02/2018 - D.Lgs 152/2 del 2006. **TRASMISSIONE ENDOPARERE DI COMPETENZA.**

Risposta alla vs. nota n. 7690 del 01/03/2023, agli atti SABAP prot. n. 3326 del 01/03/2023

Con riferimento alla vs. nota citata in oggetto, con la quale si chiede a quest'Ufficio di trasmettere entro 20 giorni eventuali proprie nuove osservazioni in merito all'attività produttiva prevista nello stabilimento già esistente ed attivo della SALES SpA, ubicato nel Porto di Piombino, per la prefabbricazione di cassoni da utilizzarsi nelle nuove banchine del Porto Civico di Porto Torres (SS), all'interno del procedimento in oggetto;

visti i precedenti pareri espressi a questo Ufficio nell'ambito dell'originario procedimento di VIA con note ns. prot. n. 8921 del 01/08/2017 e prot.n. 10441 del 13/09/2017;

visto il parere reso da codesta D.G.ABAP con nota n. 30473 del 31/10/2017;

visto quanto disposto dall'art. 25, comma 5 (secondo e terzo periodo), del d.lgs. 152 del 2006;

esaminata la documentazione resa disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1549/13914>, ed in particolare la Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale (All-B-2) e la Relazione del RUP sullo stato di attuazione del progetto (All\_B\_1);

Considerato che il sito di produzione utilizzata dalla Società SALES SpA nel Porto di Piombino è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) del d.lgs. 42/2004, e che risulta rilasciata dal Comune di Piombino autorizzazione paesaggistica con DD prot. n. 21351 del 31/07/2015 per il sito a destinazione



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Lungarno Pacinotti n. 46 – 56126 Pisa Tel. 050.926511 - C.F. 93035710503  
PEC: [sabap-pi@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pi@pec.cultura.gov.it) PEO: [sabap-pi@cultura.gov.it](mailto:sabap-pi@cultura.gov.it)

produttivo industriale;

vista la ns. nota n. 10441 del 13/09/2017 nella quale non si rilevano particolari ed aggiuntivi impatti sul patrimonio culturale ed il paesaggio quali determinabili a seguito della nuova produzione di cassoni prefabbricati per la realizzazione del progetto di cui trattasi nel sito di produzione SALES localizzato nel porto di Piombino.

Viste le disposizioni della Disciplina Generale del Piano Paesaggistico della Regione Toscana approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37;

vista la Disciplina d'uso della scheda di ambito di paesaggio n. 16 "Colline Metallifere" contenuta nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana, con particolare riguardo agli Obiettivi di qualità così articolati:

- *Obiettivo 1. Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l'entroterra;*

- *Obiettivo 2. Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree altocollinari, montane e insulari, dai fenomeni di abbandono degli ambienti agro-pastorali e dall'alterazione dei valori paesaggistici connessi alle attività estrattive;*

- *Obiettivo 3. Tutelare l'importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio storico-insediativo;*

- *Obiettivo 4. Tutelare l'alto valore del paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecosomaico di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario;*

Viste le disposizioni della specifica Disciplina di Piano per i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del Codice, contenuta nell'Elaborato 8B del Piano Paesaggistico, Allegato C, Scheda n. 6 "Golfo di Follonica";

Pur non rilevando nella Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale predisposta dal richiedente specifiche valutazioni in merito al contesto del Porto di Piombino, quest'Ufficio segnala che l'attuale contesto portuale in cui si inserisce l'intervento è tuttora contraddistinto, nelle visuali fruibili, da un carattere fortemente industriale, e pertanto non si rilevano motivi sopraggiunti ostativi alla concessione della proroga richiesta, tenuto conto che la temporaneità delle operazioni non pare poter condizionare lo sviluppo futuro dell'area portuale nell'ottica della sua riqualificazione.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Cristina BRONZINO

**IL SOPRINTENDENTE**

(Arch. Valerio TESI)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm e ii)





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Direzione Generale ABAP  
Servizio V  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
Servizio II  
Servizio III

E, p.c.  
Soprintendenza Nazionale per il patrimonio  
culturale subacqueo  
[sn-sub@pec.cultura.gov.it](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 9366] PORTO TORRES (SS) – Porto Civico: Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres – Progetto Definitivo – Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali. PROROGA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA di cui al DM n. 35 del 06/02/2018.

Decreto legislativo n. 152 del 2006- VIA (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo)

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Rif. vs. nota prot. n. 7690 del 1/03/2023 – Ns. prot. n. 3103 del 2/03/2023

Parere endoprocedimentale favorevole

In riferimento alla nota di codesto Servizio prot. 7690 del 1.3.2023, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 3103 del 2.3.2023, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, in riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM 35 del 6.2.2018, si attesta che:

- prescrizione B.1.d): con nota prot. 4390 del 22.2.2023, agli atti con prot. 2757 del 23.2.2023, il proponente ha comunicato gli inizi dei lavori di assistenza archeologica di tutte le opere relative alla “resecazione banchina alti fondali” a cura di personale specializzato;
- prescrizione B.2.a): si precisa che la prescrizione relativa all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione B.1.d) dovrà essere estesa in corso d'opera anche ai lavori che interesseranno il fondale marino conseguenti all'ottemperanza dei punti A.5 (studio di dettaglio per la definizione delle aree di reimpianto della posidonia) e A.6 (posizionamento dei dissuasori antistrascico);
- prescrizione B.2.b): il quadro economico presentato dal proponente mantiene le somme già individuate dal progetto definitivo per le operazioni archeologiche e per lo studio e restauro dei reperti archeologici provenienti dall'area del porto; si fa presente, in merito, che, dato il lasso di tempo trascorso dagli interventi pregressi, con la relativa stima dei costi, comunicata da questa Soprintendenza sin dal 2008 con la nota prot. n. 3604 del 17 giugno, poiché occorre garantire la documentazione e lo studio post-



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: [sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ss@cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@cultura.gov.it)

scavo, il restauro dei materiali e la pubblicazione dei risultati, ivi compresi i lavori relativi ai materiali archeologici recuperati nelle indagini già eseguite, si ritiene necessaria una revisione dell'entità e delle valutazioni economiche relative a tali aspetti, i cui tempi di esecuzione si sono estremamente prolungati;

- prescrizione B.3): con la suddetta nota prot. 4390 del 22.2.2023, agli atti con prot. 2757 del 23.2.2023 il proponente ha ottemperato a questa prescrizione, precisando che, rispetto alla previsione di inizio lavori nel mese di marzo 2023, gli stessi non potranno essere consegnati prima di aver ultimato le operazioni di espianto della posidonia e non prima del rinnovo del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale chiesto nel mese di gennaio 2023. Si comunica altresì che gli archeologi individuati sono in possesso dei requisiti di legge per la sorveglianza archeologica, ivi compreso il brevetto di OTS in capo alla dott.ssa Giuseppa Lopez e alla dott.ssa Teresa Saitta;
- prescrizione B.4): tale prescrizione risponde a quanto richiesto e sopra indicato a proposito della prescrizione B.2.b); allo stato attuale non si sono avuti sviluppi ufficiali, tuttavia questa Soprintendenza è venuta a conoscenza per le vie brevi della definizione delle procedure di affidamento relative a tali aspetti e resta in attesa di comunicazioni formali in tal senso.

Per quanto riguarda le successive prescrizioni, da B.5 a B.10, le stesse sono previste in corso d'opera e *post operam* e di conseguenza non ancora realizzate.

Tutto ciò considerato, relativamente alla tutela del Patrimonio archeologico, si considera in modo positivo la richiesta di proroga dell'efficacia temporale della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM- VIA n. 35 del 6.2.2018.

Per ciò che concerne la tutela del patrimonio architettonico, storico artistico e il paesaggio, questo Ufficio ha già verificato che gli "elaborati progettuali trasmessi ottemperano in modo puntuale alle prescrizioni impartite da questo Ufficio" nell'ambito del procedimento di VIA, comunicando, con nota prot. n. 14227 del 26/10/2022, che si allega, il proprio parere favorevole in merito agli interventi previsti per lo spostamento del fortino e della Madonnina presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Per quanto riguarda nello specifico il Patrimonio storico artistico, e in particolare la statua della Madonnina presente sulla parte terminale della banchina, si ricorda che la stessa non presenta interesse culturale, avendo meno di settanta anni ed essendo di produzione seriale (cfr. il verbale della Co.Re.Pa.Cu del 06/09/2017); il progetto proposto prevede tuttavia, per rispetto verso gli aspetti devozionali comunque insiti nel simulacro, che essa venga conservata e ricollocata, così come è ora, nella nuova posizione proposta dall'Autorità Portuale Nord Sardegna con la documentazione integrativa del 22/05/2017.

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla proroga richiesta e rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

GiM-GG-SeC-MPD

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

|04/04/2023 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
|0012464 PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

[34.43.01/14/2019]

Allegato Utente 2 (A02)

Alla Direzione Generale

Archeologia, belle Arti e paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.cultura.gov.it)

All'Autorità del Sistema del Mare di Sardegna

[meloni@adspmaredisardegna.it](mailto:meloni@adspmaredisardegna.it)

Oggetto: Porto Torres. (ID:3523) Trasmissione documentazione inerente le verifiche di ottemperanza B2 del provvedimento di VIA n. 35 del 06 febbraio 2018 ai sensi dell'art.28 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto "Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali".

Rif. Vs nota prot. n.0020083 del 11.08.2022

In riferimento alla nota richiamata in oggetto, con la quale è stata trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione relativa alla verifica di Ottemperanza di cui alla condizione ambientale Sez. B, punto 2 del decreto di compatibilità ambientale n. 35 del 06 febbraio 2018 in relazione al procedimento di Valutazione di impatto ambientale in oggetto, si comunica che gli interventi illustrati negli elaborati progettuali trasmessi ottemperano in modo puntuale alle prescrizioni impartite da questo Ufficio, pertanto si comunica il parere favorevole in merito agli interventi previsti per lo spostamento del fortino e della madonnina.

SeC/MPD/DS

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: [sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ss@cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@cultura.gov.it)



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*A* Servizio V – Tutela del Paesaggio  
N.D.G.

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 9366] PORTO TORRES (SS) – Porto Civico: Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres – Progetto Definitivo – Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali. PROROGA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA di cui al DM n. 35 del 06.02.2018. Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo).  
Proponente: ANAS S.p.A.  
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 7690 del 01.03.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (d'ora in poi SABAP-PI) e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (d'ora in poi SABAP-SS) con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 4598 del 22.03.2023 e n. 5160 del 03.04.2023, acquisiti agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 10668 del 22.03.2023 e n. 12464 del 04.04.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, la SABAP-PI ha valutato che non si rilevano sopraggiunti motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha valutato positivamente la richiesta di proroga in esame ed ha fornito le seguenti specifiche relativamente alle prescrizioni di cui al DM n. 35 del 06.02.2018 richiamato in oggetto:

- *“prescrizione B.1.d): con nota prot. 4390 del 22.2.2023, agli atti con prot. 2757 del 23.2.2023, il proponente ha comunicato gli inizi dei lavori di assistenza archeologica di tutte le opere relative alla “resecazione banchina alti fondali” a cura di personale specializzato;*
- *prescrizione B.2.a): si precisa che la prescrizione relativa all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione B.1.d) dovrà essere estesa in corso d'opera anche ai lavori che interesseranno il fondale marino conseguenti all'ottemperanza dei punti A.5 (studio di dettaglio per la definizione delle aree di reimpianto della posidonia) e A.6 (posizionamento dei dissuasori antistrascico);*
- *prescrizione B.2.b): il quadro economico presentato dal proponente mantiene le somme già individuate dal progetto definitivo per le operazioni archeologiche e per lo studio e restauro dei reperti archeologici provenienti dall'area del porto; si fa presente, in merito, che, dato il lasso di tempo trascorso dagli interventi pregressi, con la relativa stima dei costi, comunicata da questa Soprintendenza sin dal 2008 con la nota prot. n. 3604 del 17 giugno, poiché occorre garantire la documentazione e lo studio post-scavo, il restauro dei materiali e la pubblicazione dei risultati, ivi compresi i lavori relativi ai materiali archeologici recuperati nelle indagini già eseguite, si ritiene necessaria una revisione dell'entità e delle valutazioni economiche relative a tali aspetti, i cui tempi di esecuzione si sono estremamente prolungati;*
- *prescrizione B.3): con la suddetta nota prot. 4390 del 22.2.2023, agli atti con prot. 2757 del 23.2.2023 il proponente ha ottemperato a questa prescrizione, precisando che, rispetto alla previsione di inizio lavori nel mese di marzo 2023, gli stessi non potranno essere consegnati prima di aver ultimato le operazioni di espianto della posidonia e non prima del rinnovo del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale chiesto nel mese di gennaio 2023. Si comunica altresì che gli archeologi individuati sono in possesso dei requisiti di legge*



*per la sorveglianza archeologica, ivi compreso il brevetto di OTS in capo alla dott.ssa Giuseppa Lopez e alla dott.ssa Teresa Saitta;*

- *prescrizione B.4): tale prescrizione risponde a quanto richiesto e sopra indicato a proposito della prescrizione B.2.b); allo stato attuale non si sono avuti sviluppi ufficiali, tuttavia questa Soprintendenza è venuta a conoscenza per le vie brevi della definizione delle procedure di affidamento relative a tali aspetti e resta in attesa di comunicazioni formali in tal senso.*

*Per quanto riguarda le successive prescrizioni, da B.5 a B.10, le stesse sono previste in corso d'opera e post operam e di conseguenza non ancora realizzate”.*

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere favorevole alla richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA in oggetto con le richiamate prescrizioni**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nei pareri endoprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – [daria.mastrorilli@cultura.gov.it](mailto:daria.mastrorilli@cultura.gov.it))

*Daria Mastrorilli*

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

*Lino Traini*

